



## Misure urgenti in materia di giustizia D.L. 178/2024 / A.C. 2196

Dossier n° 103 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge  
14 gennaio 2025

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2196
D.L.	178/2024
Titolo:	Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	11
Date:	
approvazione del Senato:	15 gennaio 2025
Commissione competente :	Il Giustizia

### Contenuto

L'**articolo 1, comma 1**, differisce al mese di **aprile 2025** le elezioni, previste per il 2024, dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione. Il **comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, riconosce la facoltà, per gli avvocati e i docenti universitari che formano il Consiglio giudiziario, di assistere e partecipare anche alle discussioni relative alle materie delle incompatibilità dei magistrati per rapporti di parentela e del conferimento degli incarichi o del passaggio di funzioni.

L'**articolo 2** modifica gli articoli 35 e 46-*terdecies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, intervenendo sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità.

L'**articolo 3, comma 1**, stabilisce che, fino alla decorrenza del termine di tre anni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo n.149 del 2022, **ai giudici assegnati** alla trattazione dei **procedimenti in materia di famiglia** non si applicano le disposizioni relative al limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. Il **comma 1-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone la proroga fino al 30 giugno 2026 del termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026.

L'**articolo 4**, modificando la disciplina vigente, prevede l'obbligatorietà dei corsi di formazione per i soli magistrati che hanno già ottenuto il conferimento oppure la conferma di incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado e non già quale requisito per l'accesso ai predetti incarichi.

L'**articolo 5, come modificato nel corso dell'esame in sede referente**, riduce da **24 a 6 mesi** il periodo di **assegnazione all'Ufficio del processo dei giudici onorari di pace** nominati fino al 31 dicembre 2026 e provvede alla relativa copertura finanziaria.

L'**articolo 6** apporta una serie di modifiche all'art. 4-*bis* del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, che prevede la **nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria**, estendendo, fra le altre, **fino al 31 dicembre 2026** la durata dell'incarico.

L'**articolo 7** interviene in materia di procedure di controllo elettronico (c.d. **bracciale elettronico**) dell'osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari (art. 275-*bis*, c.p.p.), dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis*, c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter*, c.p.p.), precisando che l'accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria deve includere anche la verifica della fattibilità operativa degli stessi.

L'**articolo 8** reca una norma di interpretazione autentica delle **disposizioni transitorie del d.lgs. 136/2024**, modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'**articolo 9 estende** anche ai **soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità**, quale pena sostitutiva per i reati puniti con la **pena detentiva non superiore a tre anni, la copertura assicurativa** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, posta a carico di un apposito Fondo previsto dalla normativa vigente.

L'**articolo 10** reca la **clausola di invarianza finanziaria** generale riferita al complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9.

L'**articolo 11** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ovvero il **29 novembre 2024**.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli per un totale di 18 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 11 articoli, per un totale di 20 commi; esso appare riconducibile alla generale esigenza di intervenire nel settore della giustizia, esigenza che il preambolo del provvedimento articola in 9 finalità: 1) provvedere alla proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione; 2) modificare la disciplina per il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità; 3) prevedere una deroga temporanea al limite di permanenza nell'incarico fissato dalla legge per i magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia in vista dell'imminente operatività del tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia; 4) di intervenire in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi del personale di magistratura; 5) ridurre temporaneamente a un anno, dal conferimento dell'incarico, il termine per l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo; 6) modificare la disciplina istitutiva del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria; 7) prevedere modalità operative per le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici prescritte con le misure cautelari; 8) chiarire la portata della disciplina transitoria prevista dall'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; 9) assicurare la copertura INAIL ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 20 commi, 1 richiede l'adozione di un provvedimento attuativo (provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della giustizia).

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del d.lgs. 136/2024, modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; in particolare, l'articolo in commento, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce i termini di applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 56, comma 4, del d.lgs. n. 136/2024 recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019; ai sensi del citato comma 4, le disposizioni introdotte dal d.lgs. 136/2024, oltre ad applicarsi ai procedimenti instaurati o aperti successivamente alla sua entrata in vigore (il 28 settembre 2024), si applicano altresì a quelli che risultano pendenti alla medesima data; a tal fine, la disposizione in esame specifica che gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 136/2024 restano validi e non necessitano di essere rinnovati, modificati o integrati in base alle norme da ultimo introdotte e sono fatti salvi i provvedimenti adottati nel corso della procedura; secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'intervento risulta quindi giustificato dal fatto che la formulazione della norma transitoria poteva ingenerare il dubbio che le domande e le trattative presentate sotto la vigenza delle disposizioni interpretate dovessero essere rinnovate o modificate in conformità alle nuove norme; la norma di interpretazione autentica in esame è perciò diretta salvaguardare gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in precedenza; ciò chiarito, la norma di interpretazione autentica in esame cita testualmente una specifica serie di procedimenti ai quali essa si applica; si tratta, di in particolare: 1) delle composizioni negoziate; 2) dei procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; 3) degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; 4) dei procedimenti di esdebitazione; vi è, infine, un generico riferimento alle "procedure pendenti" alla data di entrata in vigore del d.lgs. 136/2024; tutto ciò premesso, si segnala che, rispetto alle procedure specificamente citate nel articolo 56, non risultano richiamati i piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria; *al fine di tracciare con maggiore precisione l'ambito di operatività della norma di interpretazione autentica in*

*esame, si valuti l'opportunità di precisare se all'interno dell'insieme delle "procedure pendenti" menzionate nell'articolo rientrano anche le ulteriori procedure non specificamente richiamate.*